



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

Affari Generali – Attività Produttive

Tel. 0524/931715
Fax 0524/92360

Codice Fiscale 00170360341
Partita IVA 00170360341

Prot. n. 3294

Busseto 16.03.2011

Ordinanza – Ingiunzione n. 9

Raccomandata A.R.

Oggetto: anagrafe canina. Mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge regionale 7 aprile 2000 n. 27. Applicazione di sanzione pecuniaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

Viste le delibere di Giunta Regionale 3 ottobre 2000, n. 1608 e 7 febbraio 2011, n. 139;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m., il quale ammette il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o se più favorevole al doppio del minimo edittale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

~~Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 29/12/2010 con il quale sono state prorogate le funzioni di cui all'art. 109.2 del D.Lgs 267/2000 e s.m. nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;~~

Considerato che:

- con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23.09.2010 al n. 11788, la S.V. ha provveduto ad iscrivere all'Anagrafe canina il cane con le seguenti caratteristiche

nome: Pierino

nato il: 22.06.2010

razza: terrier

taglia: piccola

colore: nero

Sesso: maschio

al quale è stato attribuito il microchip 380260000209668;

- con ns. nota protocollo n. 16460 del 29.12.2010, inoltrata tramite raccomandata, si sollecitava la consegna del certificato di avvenuta applicazione del microchip;

- l'obbligato non ha provveduto alla consegna del predetto certificato come previsto dalla normativa vigente, pertanto l'iscrizione del cane non è stata completata;

Rilevato che la mancata consegna del certificato contrasta con le disposizioni di cui all'art. 8 c. 2 della L.R. 07.04.2000, n. 27;

Visti:

- l'art. 30, comma 1, lettera b) della L.R. 27/2000, prevede una sanzione da € 51,00 a € 154,00 per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 della'art. 8;

- l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m., prevede il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

DATO ATTO

che il fatto contravviene a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 7 aprile 2000, n. 27, sanzionato dall'art. 30, comma 1, lettera b) della L.R. 27/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 154,00;

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, degli artt. 51 e 52 del D.Lg.vo 24.06.1998, n. 213, dell'art. 2 D.l.gvo 507/99, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 51,33 (cinquantuno/33), pari alla terza parte del massimo in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo, ammontante a € 102,00;

Per quanto suesposto

ORDINA

al signor Specchio Crocifisso nato a Gela (CL) il 11.02.1984, residente a Busseto (Pr) in via Vivaldi n. 15, **di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione di questo atto, quale sanzione amministrativa la somma totale di € 51,33 (cinquantuno/33)**, a titolo di sanzione, per la violazione contestata

INGIUNGE

allo stesso signor Specchio Crocifisso di versare la predetta somma mediante versamento su conto corrente postale n. 16343436, intestato al Comune di Busseto - Servizio Tesoreria - specificando numero e data di questo provvedimento.

Dell'avvenuto pagamento dovrà darne comunicazione all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Busseto al fine di evitare la successiva procedura esecutiva.

AVVERTE

che entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione del presente atto l'interessato potrà far pervenire al Sindaco del Comune di Busseto scritti difensivi e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla stessa autorità, a norma degli artt. 17 e 18 della L. 689/1981, ovvero potrà fare opposizione contro questa ordinanza innanzi all'autorità giudiziaria (Giudice di Pace) entro lo stesso termine a norma degli artt. 22 e ss. della stessa legge.

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni si comunica altresì:

Amministrazione competente	Comune di Busseto
Oggetto del procedimento	♦ Sanzione pecuniaria. L.R. 27/2000
Persona responsabile dell'Area:	♦ Istruttore direttivo rag. Mingardi Rita
Persona responsabile del procedimento ufficio commercio:	♦ Istruttore Amministrativo Beatrice Marossa
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti	♦ Ufficio Commercio: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30)



Il Responsabile d'Area
Istr. Direttivo Rag. Rita Mingardi